Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2001

relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE

[notificata con il numero C(2001) 1149]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/327/CE)

(GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2001/349/CE della Commissione del 3 maggio 2001	L 123	26	4.5.2001
►**M2**	Decisione 2001/378/CE della Commissione del 14 maggio 2001	L 132	31	15.5.2001
►**M3**	Decisione 2001/394/CE della Commissione del 21 maggio 2001	L 138	36	22.5.2001
►**M4**	Decisione 2001/416/CE della Commissione del 1º giugno 2001	L 149	40	2.6.2001
►**M5**	Decisione 2001/488/CE della Commissione del 28 giugno 2001	L 176	75	29.6.2001
►**M6**	Decisione 2001/709/CE della Commissione del 28 settembre 2001	L 261	69	29.9.2001
►**M7**	Decisione 2001/904/CE della Commissione del 18 dicembre 2001	L 335	21	19.12.2001

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2001

relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE

[notificata con il numero C(2001) 1149]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/327/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie bovina e suina sono previste dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [3], modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE [4].

(2) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie ovina e caprina sono previste dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini [5], modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione [6].

(3) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali artiodattili diversi da quelli di cui alle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE sono previste dalla direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE [7], modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione [8].

(4) Le condizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto all'interno della Comunità sono previste dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE [9], modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE [10].

(5) Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguarda i criteri comunitari per i punti di sosta e adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE [11].

(6) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione

---

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(4) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.
(5) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
(6) GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14.
(7) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(8) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23.
(9) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.
(10) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.
(11) GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.

▼B

ha adottato le decisioni 2001/172/CE [1], 2001/208/CE [2], 2001/223/CE [3] e 2001/234/CE [4], recanti misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri.

(7) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.

(8) Tutti gli Stati membri hanno introdotto le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili previste nella decisione 2001/263/CE [5], modificata da ultimo dalla decisione 2001/317/CE [6].

(9) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri suindicati in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, risulta opportuno vietare ulteriormente i movimenti degli animali tra i vari punti di sosta e mantenere per un periodo aggiuntivo le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili all'interno della Comunità.

(10) Occorre allo stesso tempo abrogare le disposizioni sui movimenti degli animali di specie sensibili previste dalla decisione 2001/263/CE.

(11) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 25 aprile 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

▼M1

Articolo 1

Ai fini della presente decisione:

▼M7

1) per «centri di raccolta riconosciuti» si intendono quelli definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;

▼M1

2) per «regione di uno Stato membro» si intende la parte del territorio della Comunità definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE.

▼M3

Articolo 2

▼M7

1. Fatte salve la direttiva 91/68/CEE e la decisione 2001/740/CE della Commissione, gli Stati membri provvedono affinché gli scambi intracomunitari di ovini e caprini destinati alla riproduzione, all'ingrasso e alla macellazione siano soggetti alle seguenti condizioni:

▼M5

a) Gli animali destinati alla riproduzione e all'ingrasso sono rimasti in un'unica azienda di origine almeno negli ultimi 30 giorni prima del carico, o nell'azienda di origine fin dalla nascita se sono di età inferiore a 30 giorni.

---

[1] GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.
[2] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.
[3] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.
[4] GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62.
[5] GU L 93 del 3.4.2001, pag. 59.
[6] GU L 109 del 19.4.2001, pag. 74.

▼M5

b) Nel caso di animali destinati alla riproduzione e all'ingrasso, nessun animale delle specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda negli ultimi 21 giorni del periodo di cui alla lettera a) e nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda nei 30 giorni precedenti la spedizione dall'azienda di origine, a meno che l'animale importato sia stato completamente isolato da tutti gli altri animali nell'azienda.

c) In nessun caso gli ovini e i caprini devono restare fuori dell'azienda di origine per più di sei giorni prima di arrivare in un'azienda di destinazione certificata in un altro Stato membro.

Qualora gli animali vengano trasportati su nave, il periodo di cui al primo comma è prorogato della durata del viaggio per mare.

Se gli animali da riproduzione transitano per un punto di sosta secondo quanto disposto all'articolo 2 bis, il periodo di cui al primo comma è prorogato del tempo di riposo trascorso nel punto di sosta.

d) Nel caso di ovini e caprini che transitano per un centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di origine, va fatto in modo da rispettare la condizione di cui alla lettera c) per il periodo durante il quale si effettua il raduno di questi animali fuori dell'azienda di origine. Gli animali possono transitare per un solo centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di origine.

e) Gli ovini e i caprini destinati alla macellazione possono, in aggiunta alle disposizioni di cui alla lettera d), transitare per un solo centro di raccolta riconosciuto in un altro Stato membro di transito prima di essere spediti allo Stato membro di destinazione, fatte salve le condizioni di cui alla lettera c).

f) Ferme restando le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 91/68/CEE, gli animali devono essere scortati da un certificato sanitario conforme ai modelli previsti nei rispettivi allegati di tale direttiva, sul quale deve inoltre figurare la seguente dicitura:

«Animali conformi alla decisione 2001/327/CE della Commissione».

g) Per gli scambi intracomunitari di ovini e caprini le autorità veterinarie competenti del luogo di partenza devono notificare in precedenza il trasporto alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione e degli eventuali Stati membri di transito. La notifica deve essere spedita non più tardi di 24 ore prima che abbia inizio il trasporto.

2. Nel caso di scambi intracomunitari di animali di specie sensibili all'afta epizootica spediti da una regione di uno Stato membro in cui nei tre mesi precedenti la certificazione sono state applicate restrizioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE, il trasporto è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza e alla notifica alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione. La notifica deve essere spedita non più tardi di 24 ore prima che abbia inizio il trasporto.

▼M4

▼M5

Articolo 2 bis

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) bis, secondo trattino, della direttiva 91/628/CEE, gli Stati membri provvedono affinché animali di specie sensibili all'afta epizootica certificati per gli scambi intracomunitari non transitino attraverso i vari punti di sosta stabiliti e riconosciuti in conformità del regolamento (CE) n. 1255/97.

2. In deroga al paragrafo 1, possono essere autorizzati per gli scambi intracomunitari, alle condizioni stabilite ai paragrafi 4 e 5, i movimenti attraverso i punti di sosta di animali delle specie bovina e suina desti-

▼**M5**

nati alla riproduzione e alla produzione, nonché di animali delle specie ovina e caprina destinati alla riproduzione.

3. In deroga al paragrafo 2, i bovini e i suini che, a norma della decisione 93/444/CEE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, sono scortati da un certificato sanitario per gli animali destinati alla macellazione in conformità della direttiva 64/432/CEE, possono durante il viaggio verso un paese terzo transitare per un punto di sosta di cui al paragrafo 1, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5.

4. Lo speditore deve comprovare e dichiarare per iscritto alle autorità veterinarie di certificazione che sono stati presi provvedimenti affinché il punto di sosta situato nella Comunità riceva contemporaneamente soltanto animali della stessa specie aventi lo stesso stato sanitario. Il ruolino di marcia è completato dalla dichiarazione dello speditore.

5. Il punto di sosta indicato nel ruolino di marcia che accompagna la spedizione è notificato dalle autorità veterinarie di certificazione alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione e dell'eventuale Stato membro di transito. La notifica deve essere spedita non più tardi di 24 ore prima che abbia inizio il trasporto.

▼**B**

Articolo ►**M1** *3* ◄

La decisione 2001/263/CE della Commissione è abrogata.

Articolo ►**M1** *4* ◄

La presente decisione si applica fino alle ore 24.00 del ►**M7** 31 marzo 2002 ◄.

Articolo ►**M1** *5* ◄

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.